

Determinazione n. 26/2013

GRUPPO DI IMPEGNI N. 1 “ISTITUZIONE DI: (I) UN NUOVO PROCESSO DI DELIVERY DEI SERVIZI SPM; (II) MODALITÀ OPERATIVE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE; (III) NUOVI SISTEMI DI GESTIONE DEI CLIENTI WHOLESALE”

VALUTAZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL’OFFERTA “RETAIL” E “WHOLESALE” DI TELECOM ITALIA

L’ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione del 9 dicembre 2013;

vista la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06;

visto il Regolamento dell’Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito “il Regolamento”);

visto l’art. 10, comma 2 del Regolamento che prevede che l’Organo di vigilanza possa chiedere a Telecom Italia informazioni, chiarimenti o l’esibizione di documenti in relazione all’attività di vigilanza a esso affidato dal punto 7.1 degli Impegni;

visto, in particolare, l’articolo 13, comma 1, del Regolamento, in base al quale l’Organo di vigilanza può disporre perizie, analisi statistiche ed economiche o consulenze in relazione a qualsiasi elemento rilevante ai fini dello svolgimento delle sue attività;

visto, in particolare, il citato punto 7.1 degli Impegni, che attribuisce all’Organo di vigilanza il compito di procedere anche di propria iniziativa alla verifica di eventuali violazioni degli Impegni;

vista la Determinazione n. 22/2010 del 15 dicembre 2010 concernente il progetto “analisi KO” e le Raccomandazioni formulate in ordine al Gruppo di Impegni n. 1;

vista, ancora, la Determinazione n. 26/2011 del 14 dicembre 2011 concernente la valutazione della parità di trattamento nell’offerta “retail” di Telecom Italia – estensione del progetto “analisi KO”;

atteso che le analisi svolte nel corso del 2010 e del 2011 hanno considerato ordinativi di lavoro processati in periodi temporali parzialmente sovrapposti, non permettendo pertanto la comparazione dei tempi medi di lavorazione delle richieste dei clienti;

